

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 58/2014: Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico. C. 2385 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	67
ALLEGATO (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	76

SEDE REFERENTE

Martedì 27 maggio 2014. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Roberto Reggi.

La seduta comincia alle 12.15.

DL 58/2014: Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico.

C. 2385 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 maggio 2014.

Giancarlo GALAN, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dichiara quindi aperta la discussione generale sul provvedimento in oggetto.

Maria Grazia ROCCHI (PD) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto, ricordando che il provvedimento, modificato durante l'esame al Senato, affronta situazioni di estrema urgenza, delineatesi a seguito di numerosi contenziosi giurisdizionali. Ricorda quindi che le norme contenute nel provvedimento evitano che i dirigenti scolastici già dichiarati vincitori del concorso annullato — come, ad esempio, i 112 dirigenti della regione Toscana — siano rimossi dalle funzioni dirigenziali, ormai in corso di svolgimento, evitando il ricorso al dispendioso istituto delle reggenze. Evidenzia altresì la situazione di incertezza determinatasi in molte scuole della regione a seguito della sentenza del Consiglio di Stato che invalida buona parte dell'ultimo concorso dei dirigenti scolastici. Al riguardo, osserva come le norme introdotte nel provvedimento permettano di mantenere in servizio nelle attuali sedi — e fino alla conclusione delle operazioni di rinnovo delle procedure concorsuali — tutti coloro che, per ben due anni, hanno svolto funzioni di dirigente, dando piena validità a tutti gli atti espletati nell'esercizio della funzione. Sottolinea, quindi, che il provvedimento, pur non esauendo le risposte che la scuola richiede — in quanto la rinnovazione di una parte della procedura concorsuale espone comunque il sistema a

rischi di nuovi contenziosi e di nuova instabilità nel governo delle istituzioni scolastiche – fornisca comunque una risposta politica ad una vicenda che ha generato insicurezza ed allarme. Auspica, infine, che rimanga alto l'impegno del Governo nella ricerca di ipotesi normative che, nel rispetto di tutti gli interessi legittimi in gioco, garantiscano il rispetto di tutti i soggetti coinvolti e nella salvaguardia incresciose situazioni determinate da disfunzioni organizzative e amministrative della pubblica amministrazione. Osserva, inoltre, che le norme introdotte dall'articolo 2 affrontano e risolvono una situazione di emergenza, che è stata oggetto di confronto in occasione del tavolo interistituzionale tenutosi nel mese di marzo, nel quale il Governo ha assunto l'impegno di per rendere servizi più efficienti, in linea con le esigenze delle istituzioni scolastiche.

Luigi GALLO (M5S) sottolinea come l'articolo 2 del provvedimento in esame non contenga disposizioni migliorative dell'attuale situazione. Ricorda, al riguardo, che molti dipendenti delle ditte di pulizia e ausiliari versano in condizioni di estrema indigenza e precarietà. Considera, inoltre, eccessivamente oneroso il processo di esternalizzazione dei servizi in questione, con riferimento, in particolare, allo stanziamento di 450 milioni di euro per lo svolgimento di attività di ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici. Ricorda, inoltre, che nel 2002 la Commissione europea ha contestato l'affidamento dei servizi in questione in assenza di una procedura di evidenza pubblica, ritenendo quindi che le norme contenute nell'articolo 2 esponano l'Italia ad un'ulteriore probabile procedura di infrazione. Osserva, altresì, che il Governo sembra aver gestito l'emergenza con soluzioni che considera di mero « tampone », richiamando infine il caso della Campania, ove il vincitore della gara si è alla fine ritirato.

Milena SANTERINI (PI) ricorda che il provvedimento in esame, che considera « salva-dirigenti », sana la situazione emer-

genziale verificatasi in alcune regioni al centro di numerosi contenziosi. Auspica, tuttavia, che il continuo accavallarsi di contenziosi e di decisioni giurisdizionali non dia adito a ulteriori equivoci. Considera inoltre positivamente le norme volte a garantire la continuità delle funzioni svolte dai dirigenti scolastici già in servizio a seguito del concorso del 2011, nonché l'indizione del primo corso-concorso selettivo per il reclutamento di dirigenti scolastici, di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 104 del 2013. Riterrebbe necessario, tuttavia, apportare al testo alcune modifiche che ne esplicitino più chiaramente il significato, prevedendo che l'accesso al corso-concorso sia prioritariamente riservato, anche in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ai soggetti già vincitori ovvero risultati idonei nelle procedure concorsuali. Auspica altresì che siano ben individuati le categorie e il numero dei beneficiari di tale quota di riserva.

Giancarlo GIORDANO (SEL) auspica che il Governo risolva le problematiche verificatesi in Toscana senza però generarne altre nel resto del territorio nazionale. Ritiene infatti necessario tutelare la posizione dei partecipanti al concorso in questione, titolari di interessi legittimi. Osserva che le proposte emendative presentate dalla senatrice Puglisi nel corso dell'esame al Senato siano peggiorative del testo ed esponano l'amministrazione all'ingovernabilità. Evidenzia inoltre come le norme di cui all'articolo 2 del provvedimento non risolvano complessivamente il problema, suggerendo invece la previsione di una stazione appaltante unica che garantisca una gestione coerente e unitaria in tutto il territorio.

Gianluca VACCA (M5S) ritiene che il provvedimento in esame non rechi disposizioni idonee a risolvere le problematiche esistenti, con particolare riferimento ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 1. Ritiene che le disposizioni in esso contenute siano chiaramente elusive del giudicato, avendo

il Consiglio di Stato parzialmente annullato gli atti della procedura concorsuale del 2011, e prevedano norme *ad personam*, che comprometterebbero la legittimità del provvedimento medesimo.

Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI), dopo aver ringraziato la relatrice per l'accurato lavoro svolto, ricorda di aver presentato le proposte emendative 1.15, 1.16 e 1.17, che tendono a valorizzare l'esperienza professionale dirigenziale dimostrata da taluni partecipanti al concorso per dirigenti scolastici. Chiede quindi che tali emendamenti siano presi in considerazione – in particolare da parte del Governo – nel corso della conversione del presente decreto-legge, oppure, considerati i ristretti tempi rimasti a disposizione per l'esame parlamentare, in un successivo provvedimento.

Il sottosegretario Roberto REGGI ritiene ingenerose talune considerazioni svolte con riferimento al disegno di legge in esame. Ricorda, quindi, con riferimento all'articolo 2 del testo in esame, come grazie allo svolgimento delle gare CONSIP, che non sono un intervento né del precedente Governo Letta né del presente Governo Renzi, si è passati da una spesa di 600 milioni di euro annui – nel 2013 – per i servizi ausiliari e di pulizia svolti nelle scuole, a una spesa – per quest'anno – di neanche la metà. Precisa poi che, a seguito degli affidamenti dei servizi sopra indicati, i circa 12 mila lavoratori in esubero si potevano salvaguardare o secondo le tutele sociali ordinarie, oppure, utilizzando le risorse risparmiate dall'affidamento delle gare CONSIP, attribuendo a costoro il compito di effettuare le opere di piccola manutenzione degli edifici scolastici, come interventi di tinteggiatura, idraulici o elettrici. Sottolinea quindi che, a tal fine, agli originari 300 milioni di euro derivanti dai citati risparmi, si sono aggiunti, nel biennio, ulteriori 150 milioni di euro. Ritiene dunque che le disposizioni recate dal presente decreto-legge, così come modificato dal Senato, non costituiscono soluzioni « tampone », bensì rappre-

sentino un intervento strutturale, in materia di servizi ausiliari e di pulizia nelle strutture scolastiche.

Con riferimento, poi, all'articolo 1 del provvedimento all'ordine del giorno, ricorda che il fatto che nelle regioni Campania e Sicilia, finora, non sia stata ancora attivata la convenzione-quadro CONSIP, non significa che ciò non avvenga nel prossimo futuro. Precisa anzi che, proprio in base alle disposizioni del presente decreto, tale attivazione dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2014, essendo stata prevista una gestione transitoria dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, che permette ai dirigenti scolastici di non dover stipulare, *medio tempore*, autonome gare. Sottolinea come tale gestione transitoria avvenga nell'ambito dei medesimi criteri previsti per le gare CONSIP, e delle medesime risorse a disposizione per i suddetti servizi.

In relazione, poi, alla possibilità di « internalizzazione » dei predetti servizi, attualmente esternalizzati, così come prospettato dall'onorevole Gallo, ricorda che la 7^a Commissione del Senato, nel corso dell'esame in prima lettura del presente provvedimento, ha approvato un ordine del giorno, accolto dal Governo, che lo impegna a valutare l'opportunità di sostituire al meccanismo della esternalizzazione dei servizi di pulizia ed ausiliari diversi strumenti che favoriscano preminentemente il posto di lavoro a quanti più soggetti possibili, tenendo doverosamente in considerazione il principio del contenimento della spesa. Sottolinea quindi come il Governo stia già valutando se sia opportuno, in futuro, l'internalizzazione dei predetti servizi.

Riferendosi, in seguito, a quanto dichiarato dall'onorevole Giordano, chiarisce come non vi siano più stazioni appaltanti, in conseguenza dell'approvazione del testo del presente decreto-legge, bensì una sola, che consiste nella CONSIP. Rileva, inoltre, come il presente provvedimento non sia in contraddizione con l'articolo 17 del decreto-legge n. 104 del 2013, che istituisce una nuova procedura di selezione dei dirigenti scolastici a livello nazionale, bensì ponga

rimedio ad una inefficacia della pubblica amministrazione nella gestione dell'ultimo concorso per dirigente scolastico svoltosi a livello regionale, che ha portato all'annullamento di parte di concorsi che, per larga parte, erano regolari. Chiarisce quindi che si tratta di tutelare circa 300 persone, coinvolte, loro malgrado, in tale inefficacia dell'azione amministrativa e che hanno quindi subito un danno derivante da errori della pubblica amministrazione.

Ricorda quindi come la sentenza del Consiglio di Stato concernente il concorso svoltosi in Toscana abbia chiarito quali erano gli aspetti da prendere in considerazione, i quali sono stati recepiti con il presente provvedimento che non contrasta con tale pronuncia. Specifica quindi come il testo oggi in esame preveda che nel prossimo corso-concorso che si svolgerà secondo le nuove procedure previste dal citato decreto-legge n. 104 del 2013, è prevista una riserva di posti appunto per coloro che sono stati pregiudicati dalle modalità di svolgimento di talune procedure concorsuali, favorendo coloro che hanno effettivamente svolto il ruolo dirigenziale, precisando che tale riserva non assicura la nomina in ruolo di questi candidati.

Rileva infine come il testo oggi in esame, così come modificato dal Senato, rappresenti un equilibrio delicatissimo che si è realizzato nel corso dell'esame del decreto-legge in prima lettura presso l'altro ramo del Parlamento, chiedendo, quindi, di non incidere su tale equilibrio, evitando di introdurre modifiche all'attuale testo. Ritiene, infatti, che lasciare le norme inalterate, così come sono giunte dal Senato, dà garanzia di legittimità alle procedure in atto, assicurando anche il senso di giustizia, così come rappresentato dalla citata sentenza del Consiglio di Stato.

Giancarlo GALAN, *presidente*, avverte che sono state presentate 34 proposte emendative (*vedi allegato*), alcune delle quali presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.

In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-*bis* del Regola-

mento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Specifica quindi che tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa, precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative al decreto-legge, la materia deve essere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo ». Aggiunge che la necessità di rispettare rigorosamente tali criteri ancor più si impone a seguito delle segnalazioni che il Presidente della Repubblica ha ritenuto di indirizzare ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, da ultimo, con la lettera del 27 dicembre 2013, con la quale si ripropone in modo netto la necessità di verificare con rigore l'ammissibilità degli emendamenti ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge, anche alla luce dei principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 22 febbraio 2012, ribaditi da ultimo nella sentenza n. 32 del 5 marzo 2014. Rileva quindi che, alla luce di quanto testé detto, la presidenza non può che applicare le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997.

Specifico quindi che, con riferimento al provvedimento in esame, la presidenza ritiene che presentino profili di inammissibilità diversi emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati, che non recano disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge, invitando quindi i presentatori al loro ritiro.

Giancarlo GALAN, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, sospende quindi la seduta, al fine di permettere ai presentatori delle proposte emendative di valutare l'opportunità di ritirare le stesse, ove presentino profili di inammissibilità.

La seduta, sospesa alle 13, è ripresa alle 14.45.

Giancarlo GALAN, *presidente*, avverte che gli emendamenti che presentano profili di inammissibilità non sono stati ritirati. Pertanto, alla luce dei criteri precedentemente illustrati, dichiara inammissibili i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi, che non recano disposizioni strettamente connesse o consequenziali a quelle contenute nel testo del decreto-legge: Centemero 1.9, che prevede disposizioni relative all'istituzione delle aziende connesse alle istituzioni scolastiche, Centemero 1.10 il quale, oltre a risultare irriferribile per quanto concerne il comma 2-*quater*, reca disposizioni in materia di organi collegiali scolastici e di Consiglio superiore dell'istruzione; Centemero 1.11 e Centemero 1.12, che prevedono disposizioni relative alle formazioni delle graduatorie per l'insegnamento nelle scuole secondarie; Centemero 1.13 che prevede l'autorizzazione all'assunzione di personale docente a copertura dei posti vacanti dell'organico di diritto; Centemero 1.14 relativo alle procedure di concorso per l'accesso all'insegnamento; Alfreider 1.01 recante disposizioni in materia di graduatorie dei docenti precari; Gebhard 1.02 relativo alle procedure per l'accertamento della seconda lingua nell'ambito dei corsi di istruzione secondaria nella Provincia autonoma di Bolzano; Schullian 1.03, recante disposizioni in materia di ammissione alle scuole di specializzazione delle Province autonome di Trento e Bolzano; Ghizzoni 2.01, Giancarlo Giordano 2.03 e 2.04, che prevedono disposizioni in materia di trattamento pensionistico per il personale della scuola; Marzana 2.02, in materia di assunzione nelle scuole di personale con funzione di assistente amministrativo o tecnico.

Avverte inoltre che il deputato Di Lello ha ritirato gli emendamenti a sua firma 1.15, 1.16 e 1.17.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, si rallegra per l'elezione a parlamentare europeo del collega Buonanno e dell'ex collega di Commissione Bonafé.

Il sottosegretario Roberto REGGI ribadisce come le proposte emendative che non sono state dichiarate inammissibili o ritirate, pur essendo legittime, e tese ad intervenire su importanti questioni sulle quali il Governo ha posto la sua attenzione, rischiano di pregiudicare – come ricordato – il sottile equilibrio che è stato raggiunto al Senato. Ricorda quindi l'ordine del giorno recentemente approvato presso l'altro ramo del Parlamento, nel corso della discussione sul presente provvedimento il quale, come già accennato, impegna il Governo a valutare l'esito delle gare attivate dalla CONSIP, valutando l'opportunità di tornare a una internalizzazione dei servizi di pulizia e ausiliari.

Con riferimento, poi, a taluni emendamenti al presente provvedimento che concernono il trattamento pensionistico del personale della scuola, e che si possono riportare alla questione della cosiddetta « quota 96 », dichiara l'intenzione del Governo di voler ricercare – in maniera – convinta una soluzione alla predetta questione.

Giancarlo GALAN, *presidente*, sottolinea che la dichiarazione di inammissibilità degli emendamenti relativi alla cosiddetta « quota 96 » non deve in alcun modo bloccare le iniziative per risolvere finalmente tale problema. In tal senso, esprime soddisfazione per le parole del sottosegretario le quali prefigurano una risoluzione della tematica.

Manuela GHIZZONI (PD), ricorda come un suo articolo aggiuntivo al presente provvedimento – dichiarato inammissibile in quanto effettivamente non riguardante in maniera diretta le due questioni pre-

senti nel decreto-legge in esame — concerne proprio l'aspetto dei lavoratori della scuola che non sono riusciti ad andare in pensione a causa dell'intervenuta riforma Fornero. Ritiene comunque che, dopo molti mesi di discussioni in proposito, si debba prendere una decisione, il prima possibile e comunque prima dell'inizio del prossimo anno scolastico: ciò permetterebbe di mandare in pensione coloro che hanno un'apprezzabile anzianità contributiva e di far entrare in servizio, in tempo utile prima dell'inizio delle lezioni, i nuovi giovani colleghi.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) chiede ai colleghi di valutare l'opportunità di approvare una risoluzione in merito alla questione dei cosiddetti « quota 96 », anche alla luce della disponibilità manifestata da parte dei rappresentanti del Governo ad affrontare in maniera incisiva tale problematica.

Maria COSCIA (PD) ricorda come l'aspetto dei cosiddetti « esodati della scuola » è stato già richiamato nella risoluzione della maggioranza che concerne il Documento di economia e finanza 2014.

Maria MARZANA (M5S) contesta la reale intenzione del Governo di risolvere la questione della cosiddetta « quota 96 » del personale della scuola, in quanto, nonostante la risoluzione al DEF testé ricordata dalla collega Coscia, l'Esecutivo non è passato dalle enunciazioni ai fatti, presentando un decreto-legge che riguarda esclusivamente i concorsi per dirigenti scolastici e i lavoratori impegnati nei servizi di pulizia e ausiliari, il che ha impedito la presentazione di emendamenti sul trattamento pensionistico del personale della scuola non suscettibili di dichiarazione di inammissibilità, come dimostra la decisione assunta dal presidente in merito alla presentazione di talune proposte emendative.

Simona Flavia MALPEZZI (PD) non concorda con le argomentazioni testé espresse dalla collega Marzana in quanto

il provvedimento in esame non ha natura organica, bensì ha lo scopo di affrontare specificamente le due questioni che sono state già ampiamente discusse.

Rileva quindi che la questione del personale della scuola cosiddetto « quota 96 » racchiude il delicato aspetto della copertura finanziaria degli oneri, la cui risoluzione è stata proposta dai deputati del Partito democratico, i quali sono consapevoli che il Ministero dell'economia e delle finanze è particolarmente attento a una rigorosa copertura degli effetti finanziari che deriverebbero dall'inclusione del suddetto personale tra coloro che vengono salvaguardati a fini pensionistici.

Ricorda comunque come poc'anzi il sottosegretario Reggi abbia manifestato l'intenzione del Governo di risolvere la questione di coloro — circa 4.000 persone — che in virtù della riforma pensionistica Fornero, non sono stati tutelati nell'accesso alla pensione.

Giancarlo GIORDANO (SEL), dopo aver condiviso quanto precedentemente affermato dai colleghi, in merito alla questione dei lavoratori della scuola cosiddetti « quota 96 », rileva come anch'egli abbia presentato due proposte emendative in materia di trattamento pensionistico del personale della scuola, che — prevedibilmente, considerato il contenuto delle disposizioni del decreto-legge in esame — sono state dichiarate inammissibili.

Milena SANTERINI (PI) ritira le proposte emendative a sua firma 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7. Motiva tale ritiro con l'intenzione di non pregiudicare l'equilibrio raggiunto nella formulazione del testo nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato, rappresentando che gli emendamenti da lei predisposti e ora ritirati, recepiscono anche talune osservazioni presenti nella documentazione degli uffici sul testo in esame.

Mara CAROCCI (PD), *relatore*, si associa alla richiesta del Governo di non modificare il testo oggi in esame, invitando quindi i colleghi al ritiro dei restanti

emendamenti, sui quali altrimenti esprime parere negativo, suggerendo una loro trasformazione – ove possibile – in ordini del giorno di indirizzo al Governo.

La Commissione passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 e all'articolo 2.

Giancarlo GALAN, *presidente*, constata l'assenza del presentatore degli emendamenti Marco Di Stefano 1.1 e 1.2: si intende che vi abbia rinunciato.

Gianluca VACCA (M5S), in qualità di cofirmatario, illustra l'emendamento Luigi Gallo 1.8, identico al precedente emendamento Marco Di Stefano 1.2. Precisa che il suo gruppo non intende ritirarlo, in quanto contesta l'impostazione dell'articolo 1, che con una disposizione legislativa – peraltro non strutturale, bensì « tam-pone » – tende a sostituire le decisioni della magistratura con determinazioni di natura politica.

La Commissione respinge l'emendamento Luigi Gallo 1.8. Respinge successivamente l'emendamento Luigi Gallo 2.6.

Maria MARZANA (M5S) illustra il suo emendamento 2.9, raccomandandone l'approvazione. Ricorda, in particolare, come l'intendimento del suo gruppo sia quello di internalizzare i servizi di pulizia e ausiliari svolti negli istituti scolastici, inserendo nelle graduatorie del personale cosiddetto ATA, che dovrebbe svolgere in futuro tale servizio, anche coloro che attualmente sono utilizzati nelle convenzioni stipulate per lo svolgimento dei servizi esternalizzati concernenti le mansioni spettanti ai collaboratori scolastici.

Luigi GALLO (M5S) con riferimento a quanto testé affermato dalla collega Marzana, e tenuto conto delle dichiarazioni poc'anzi svolte dal sottosegretario Reggi, rileva come le esternalizzazioni dei servizi di pulizia ed ausiliari, svolti nelle scuole, non funzionino, determinando uno stato di degrado in diverse istituzioni scolasti-

che, come analogamente si è verificato in talune strutture ospedaliere, ove la cattiva attuazione di analoghi servizi esternalizzati hanno messo a repentaglio la tutela della salute dei cittadini. Rileva quindi come, particolarmente nella regione Campania, i dirigenti scolastici non siano in grado di predisporre i contratti dei servizi di pulizia da proporre alle ditte appaltatrici, in quanto tali contratti gli risulta che siano predisposti in realtà dalle medesime ditte, con la possibilità di infiltrazioni della criminalità organizzata, oltre che con un inadeguato svolgimento dei servizi stessi.

Luisa BOSSA (PD) ritiene che le notizie testé fornite dal deputato Gallo, a lei sconosciute, rappresentino delle eventuali notizie di reato da inoltrare alla magistratura o alla polizia giudiziaria.

Mara CAROCCI (PD), *relatore*, con riferimento a quanto poc'anzi rappresentato dal collega Gallo, chiede al Governo di verificare la correttezza del sistema di aggiudicazione degli appalti concernenti i servizi indicati all'articolo 2 del provvedimento in esame. Sottolinea peraltro che, ove fosse confermata l'influenza della criminalità organizzata nell'assegnazione degli stessi, non sarebbe certamente opportuno un inserimento nell'ambito della pubblica amministrazione di lavoratori precedentemente alle dipendenze di imprese soggette a condizionamenti illeciti. Rileva quindi come, in base alle disposizioni del provvedimento oggi in esame, i contratti relativi a tali servizi saranno stipulati secondo le direttive CONSIP. Osserva infine come l'espletamento dei servizi di pulizia esternalizzati in talune strutture ospedaliere della regione Liguria le risulti di più che adeguata efficacia.

Giancarlo GIORDANO (SEL) rileva come l'efficacia e la qualità dei servizi pubblici dovrebbe essere omogenea ed adeguata in tutto il territorio nazionale. Con riferimento, poi, all'emendamento Marzana 2.9, annuncia la sua astensione sullo stesso, in quanto non gli risultano

ben chiari gli effetti di tale proposta emendativa sul personale precario ATA.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Marzana 2.9.

Gianluca VACCA (M5S) illustra l'emendamento a sua firma 2.7 raccomandandone l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Vacca 2.7.

Giancarlo GALAN, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Buonanno 2.2: si intende che vi abbiano rinunciato.

Luigi GALLO (M5S) illustra l'emendamento a sua firma 2.8, identico al precedente emendamento Buonanno 2.2, raccomandandone l'approvazione. Rileva quindi come i lavoratori che saranno utilizzati – in base al comma 2-*bis* dell'articolo 2 che con tale emendamento si intende sopprimere – anche per gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche statali sono soggetti al ricatto di dover svolgere tali funzioni, pena il loro licenziamento in caso di dissenso, in condizioni spesso di non regolarità delle loro condizioni contrattuali e in violazione dei loro diritti di lavoratori. Ricorda, in particolare, come del personale ex LSU, che magari per vent'anni ha svolto le funzioni di collaboratore scolastico, non si vede riconosciuto tale ruolo e la possibilità di concorrere per l'assunzione nell'ambito della pubblica amministrazione. Ricorda infine come un recente scandalo della società Manutencoop che vede indagato il presidente del relativo consiglio di gestione.

Umberto D'OTTAVIO (PD) ricorda come l'articolo 19 del decreto-legge n. 16 del 2014 abbia già prorogato di un mese, dal 28 febbraio 2014 al 31 marzo del medesimo anno, i contratti oggetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame. Ricorda quindi come l'utilizzo del personale per lo svolgimento di tali servizi

appaltati abbia un diverso fondamento nei vari territori italiani e che, in particolare, in Piemonte siano stati utilizzati lavoratori a fini sociali, i quali, altrimenti, non sarebbero stati impiegati. Chiede quindi al sottosegretario Reggi di effettuare un monitoraggio sulle modalità di svolgimento dei predetti appalti. Rileva infatti che bisogna evitare che i lavoratori utilizzati per l'effettuazione di tali servizi siano sfruttati e garantire agli stessi i necessari diritti. Osserva quindi che mentre un dipendente della pubblica amministrazione necessita di altri della stessa in caso di sua assenza per qualsiasi motivo, l'affidamento di appalti di servizio assicura lo svolgimento degli stessi, senza che sia onere della pubblica amministrazione occuparsi della gestione del personale e delle eventuali sostituzioni dello stesso. Precisa quindi che una soluzione potrebbe essere quella di assegnare maggiori risorse alle scuole le quali possono anche stipulare convenzioni diverse da quelle CONSIP ove risultino più vantaggiose. Sottolinea infine che nessuno dei 12.000 lavoratori in esubero impiegati in tale settore è stato licenziato.

Maria MARZANA (M5S) ribadisce che sarebbe utile permettere ai lavoratori dei servizi esternalizzati di essere inseriti nelle graduatorie del personale ATA. Chiede quindi al sottosegretario Reggi quale uso sia stato fatto finora dei 60 milioni di euro previsti per il periodo dal 1° aprile 2014 al 30 giugno del medesimo anno destinati agli ammortizzatori sociali per i lavoratori del settore.

Il sottosegretario Roberto REGGI rileva come, dove i servizi di pulizia sono stati svolti secondo i parametri CONSIP, il prezzo a metro quadro pagato per tali servizi sia attualmente la metà di quello in vigore sino alla fine dello scorso anno, in quanto si è rilevato che il prezzo sino ad allora richiesto era di gran lunga superiore a quello applicato in servizi analoghi a favore di soggetti pubblici o privati. Ricorda quindi che, in considerazione della ristrutturazione dei servizi di pulizia ed ausiliari svolti nelle scuole, si è manife-

stato un esubero di dodicimila lavoratori che erano soggetti ad un possibile licenziamento, il quale non si è verificato in virtù dei noti interventi svolti dal Governo, da ultimo, attuati con il presente provvedimento. Ricorda quindi come l'articolo preveda, tra l'altro, che dal primo luglio prossimo tali lavoratori reimpiegati svolgeranno anche opere di piccola manutenzione a favore di tremila istituti scolastici. Conferma quindi che a tal fine sono stati messi a disposizione 60 milioni di euro. Dopo aver ricordato che una quota di queste risorse è stata già spesa per l'utilizzo dei lavoratori cosiddetti LSU, rileva come l'intera disponibilità finanziaria sarà probabilmente impiegata a tal fine in futuro. Precisa quindi che tali risorse saranno utilizzate solo per interventi ove vi siano plessi scolastici con almeno cinque classi, utilizzando 1.400 euro per classe e quindi, complessivamente, almeno 7 mila euro a plesso: ove non sussista questa minima massa critica le predette risorse non saranno impiegate. Assicura quindi che è in corso il monitoraggio degli interventi e dello svolgimento degli appalti e che ciò che viene pagato è il servizio di pulizia, non il mantenimento del posto di lavoro. Sottolinea quindi che bisogna differenziare lo svolgimento del servizio dal mantenimento del posto di lavoro, rilevando che la garanzia del posto di lavoro non sempre garantisce lo svolgimento di un servizio ottimale.

Maria MARZANA (M5S) chiede ulteriori chiarimenti sulle risorse impiegate al fine dell'espletamento dei servizi esternalizzati di pulizia e ausiliari svolti nelle scuole.

Il sottosegretario Roberto REGGI, dopo aver confermato che parte delle risorse sono state già impiegate, rileva di non essere in grado di rispondere puntualmente sullo stato dell'utilizzo delle risorse finanziarie, riservandosi di acquisire i necessari dati per fornire una più dettagliata risposta.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Luigi Gallo 2.78.

Giancarlo GALAN, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Buonanno 2.1 e degli emendamenti identici Matarrese 2.3, Dorina Bianchi 2.4 e Buonanno 2.5: si intende che vi abbiano rinunciato.

Luigi GALLO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 2.10, raccomandandone l'approvazione. Ricorda quindi al sottosegretario Reggi come in base alla relazione tecnica del cosiddetto decreto del fare gli risulta che l'esternalizzazione dei servizi di pulizia e ausiliari svolti nelle scuole sia eccessivamente oneroso, rilevando inoltre come sia molto difficile che in due soli mesi il personale ex LSU utilizzato nello svolgimento dei predetti servizi sia stato riqualificato professionalmente in maniera adeguata per poter svolgere, correttamente, i nuovi compiti di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti ad uso scolastico. Rileva inoltre come anche se nessun lavoratore impiegato in tale settore sia stato licenziato, gli risulta che vi siano diversi lavoratori sostenuti dalla cassa integrazione a zero ore. Non condivide poi le considerazioni del collega D'Ottavio, in base alle quali si potrebbe prospettare l'esternalizzazione di tutte le mansioni attualmente assegnate ai collaboratori scolastici. Rileva infine come l'articolo 2 del provvedimento in esame decida per mezzo di decreto-legge, l'assegnazione a determinate ditte dello svolgimento di un appalto pubblico.

La Commissione respinge l'emendamento Luigi Gallo 2.10.

Giancarlo GALAN, *presidente*, dopo aver ricordato che è terminato l'esame degli emendamenti presentati, non ritirati o dichiarati inammissibili, rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana delle ore 14 della giornata di domani, al fine di poter prendere atto dei pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO

DL 58/2014: Misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico.**EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI**

ART. 1.

Sopprimere i commi 2-bis e 2-ter.

1. 1. Marco Di Stefano.

Al comma 2-ter, sopprimere il secondo periodo.

*** 1. 2.** Marco Di Stefano.

Al comma 2-ter, sopprimere il secondo periodo.

*** 1. 8.** Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Brescia, Simone Valente, Battelli, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti.

Al comma 2-ter, sostituire le parole: una quota dei posti, nel rispetto della normativa vigente, sia riservata ai soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie di concorso con le seguenti: l'accesso al corso-concorso sia prioritariamente riservato, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ai soggetti già vincitori ovvero risultati idonei nelle procedure concorsuali, di cui al comma 1;

Conseguentemente, al medesimo comma 2-ter, sopprimere le seguenti parole: nel limite della suddetta riserva di posti già autorizzata per il menzionato corso-concorso.

1. 3. Santerini.

Al comma 2-ter, sostituire le parole: una quota dei posti, nel rispetto della normativa vigente, sia riservata con le seguenti: l'accesso al corso-concorso sia prioritariamente riservato, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Conseguentemente, al medesimo comma 2-ter, sopprimere le seguenti parole: nel limite della suddetta riserva di posti già autorizzata per il menzionato corso-concorso.

1. 4. Santerini.

Al comma 2-ter, dopo le parole: utilmente collocati nelle graduatorie di concorso con le seguenti: risultati idonei nelle procedure concorsuali, di cui al comma 1.

1. 5. Santerini.

Al comma 2-ter, dopo le parole: utilmente collocati nelle graduatorie di concorso aggiungere le seguenti: di cui al comma 1.

1. 6. Santerini.

Al comma 2-ter, secondo periodo, dopo le parole: contenzioso pendente, aggiungere le seguenti: sia in sede giurisdizionale che amministrativa.

1. 7. Santerini.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. Al fine di potenziare ed estendere l'esperienza dagli istituti tecnici e professionali con annesse aziende agrarie, di rafforzare l'integrazione tra dimensione pratica e teorica degli apprendimenti e l'autonomia delle istituzioni scolastiche, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le modalità di costituzione delle aziende annesse alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il regolamento individua altresì i requisiti prioritari per l'assegnazione, su tali istituzioni scolastiche, dei direttori dei servizi generali e amministrativi. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente comma, sono abrogate le disposizioni vigenti con esso incompatibili, la cui ricognizione è affidata al regolamento medesimo. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le conseguenti modifiche al decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44.

1. 9. Centemero.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere i seguenti:

2-quater. All'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 1° gennaio 2015 »;

b) alla fine del comma sono aggiunte le parole: « e delle attribuzioni in materia di istruzione previste dalla normativa vigente ».

2-quinquies. Al fine di garantire comunque, nelle more della revisione degli organi collegiali, la costituzione del Consiglio superiore dell'istruzione, al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) gli articoli 1; 2, comma 7; 4; 5; 6 e 7 limitatamente alle parole: « e dei nuovi organi collegiali e locali » sono abrogati;

b) l'articolo 2, comma 5, lettera a), è sostituito dal seguente: « a) quindici sono eletti dal personale delle istituzioni scolastiche statali. È garantita la rappresentanza di almeno una unità di personale docente per ciascun grado di istruzione, di almeno un dirigente scolastico e di almeno un rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario ».

2-sexies. Le elezioni del Consiglio superiore dell'istruzione sono bandite entro 60 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto legge.

2-septies. Al fine di garantire la necessaria continuità degli atti amministrativi, anche in considerazione dei diversi poteri attribuiti all'istituendo Consiglio superiore dell'istruzione rispetto al previgente Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sino all'insediamento del nuovo organo sono comunque adottabili gli atti per i quali la normativa vigente prevede il parere del predetto CNPI.

1. 10. Centemero.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. Al comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla

legge 24 febbraio 2012, n. 14 sono aggiunti i seguenti periodi: « All'atto dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015 – 2016/2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 20, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i predetti soggetti sono inseriti a pieno titolo nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento. I termini per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento sono prorogati per i soggetti che abbiano conseguito l'abilitazione attraverso la frequenza delle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario anche successivamente all'aggiornamento previsto per il biennio 2009/2010, nonché per i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, come individuati all'articolo 1, comma 19 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2011, che non risultino già iscritti nelle predette graduatorie. L'eventuale riserva è sciolta al conseguimento del titolo di abilitazione attraverso la frequenza in soprannumero ai percorsi di tirocinio formativo attivo che completa tecnicamente il percorso intrapreso presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario. I soggetti di cui all'articolo 15, comma 17 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che risultino già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento per l'anno scolastico 2012/2013 sciolgono la riserva all'atto del conseguimento del relativo titolo, in ciascuna delle graduatorie ove risultino presenti, anche nei casi in cui l'iscrizione sia avvenuta a seguito di contenzioso non ancora giunto alla sentenza di merito. A tale fine, i termini di presentazione delle domande di inserimento sono prorogati, per tutti i soggetti aventi titolo, al 30 giugno ».

1. 11. Centemero.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. Al comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 sono aggiunti i seguenti periodi: « All'atto dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da effettuarsi in relazione al triennio 2014/2015 – 2016/2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 20 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i termini per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono prorogati per i soggetti che abbiano conseguito l'abilitazione attraverso la frequenza delle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario anche successivamente all'aggiornamento previsto per il biennio 2009/2010, nonché per i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, come individuati all'articolo 1, comma 19 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2011, che non risultino già iscritti nelle predette graduatorie. L'eventuale riserva è sciolta al conseguimento del titolo di abilitazione attraverso la frequenza in soprannumero ai percorsi di tirocinio formativo attivo che completa tecnicamente il percorso intrapreso presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario. I soggetti di cui all'articolo 15, comma 17 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che risultino già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento per l'anno scolastico 2012/2013 sciolgono la riserva all'atto del conseguimento del relativo titolo, in ciascuna delle graduatorie ove risultino presenti, anche nei casi in cui l'iscrizione sia avvenuta a seguito di contenzioso non ancora giunto alla sen-

tenza di merito. A tale fine, i termini di presentazione delle domande di inserimento sono prorogati, per tutti i soggetti aventi titolo, al 30 giugno».

1. 12. Centemero.

Dopo il comma, 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. Il comma 1 dell'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 è sostituito dal seguente:

1. Per garantire continuità nell'erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione degli organici della scuola, in esito a una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, che assicuri l'invarianza finanziaria il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, ad assumere a tempo indeterminato docenti a copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto di cui alle dotazioni organiche del personale docente, individuate nei limiti di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

1. 13. Centemero.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. All'articolo 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «con regolamento adottato» sono aggiunte le seguenti: «entro il 1° gennaio 2015». Nelle more dell'emanazione

del predetto regolamento, al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo, del comma 01, dell'articolo 400 è sostituito dal seguente:

0.1. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami hanno validità biennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di indizione e sino ad esaurimento del contingente di posti assegnato dal bando. Nel caso in cui, nell'ambito del biennio, permangano posti da assegnare, i medesimi sono coperti attraverso lo scorrimento delle graduatorie di cui all'articolo 401. Nel caso in cui, allo scadere del biennio, residuino dei vincitori, è creata una riserva di posti da assegnare, a loro destinati, detratti dal contingente previsto per la procedura concorsuale successiva.

b) il comma 8 dell'articolo 400 è sostituito dal seguente:

8. Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, la composizione, i requisiti e i criteri di costituzione delle commissioni giudicatrici sono stabiliti con uno o più decreti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

c) il comma 1 dell'articolo 402 è sostituito dal seguente:

1. A decorrere dal primo concorso bandito successivamente alla data del 31 dicembre 2013, possono accedere alle procedure concorsuali esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione e, per la scuola dell'infanzia e primaria, dei titoli di cui al decreto interministeriale 10 marzo 1997. Ai candidati delle procedure concorsuali bandite antecedentemente al predetto termine, inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito, è attribuito il titolo di abilitazione, ove ne fossero privi.

d) I commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 15-bis, 17 e 20 dell'articolo 400, il comma 2 dell'articolo 402 e l'articolo 404 sono abrogati.

1. 14. Centemero.

Al comma 2-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Lo stesso bando disciplina i titoli valutabili, tra i quali aver svolto la funzione di dirigente scolastico, nel senso di prevedere che i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto la funzione di dirigente scolastico, sono direttamente ammessi alla prova orale finale prevista dal bando medesimo.

1. 15. Di Lello.

Sostituire i commi 2-bis e 2-ter con i seguenti:

2-bis. All'articolo 17, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono soppresse le seguenti parole: , che deve avvenire prima dell'indizione del nuovo corso-concorso di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo.

2-ter. All'articolo 17, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 le parole: La validità di tali graduatorie permane fino all'assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti, sono sostituite dalle seguenti: La validità di tali graduatorie regionali permane fino all'assunzione, esclusivamente nell'ambito delle regioni in cui hanno concorso, di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti.

Conseguentemente, dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti:

2-quater. Al fine di tutelare le esigenze dell'azione amministrativa in ordine alla valorizzazione di esperienze professionali dirigenziali già positivamente formate ed impiegate, i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, in servizio con contratto a tempo indeterminato con funzioni di dirigente scolastico, a seguito della procedura concorsuale annullata, sostengono, in

fase di rinnovazione concorsuale, unicamente una prova scritta sull'esperienza maturata nel corso del servizio prestato.

A seguito del superamento con esito positivo di tale prova, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici.

2-quinquies. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale dirigenziale già positivamente dimostrata ed impiegata e allo scopo di eliminare il contenzioso dinanzi al tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede altresì, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'emanazione di apposita procedura concorsuale riservata per titoli ed esami, da svolgersi nelle modalità indicate al comma 2-sexies del presente articolo, cui sono ammessi quei soggetti, non già collocati in quiescenza, che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, per almeno un triennio, la funzione di dirigente scolastico ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. A seguito del superamento con esito positivo di tale procedura riservata, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge n. 104 del 2013, nonché del legittimo affidamento dei soggetti idonei delle procedure concorsuali a posti di dirigente scolastico, i soggetti di cui al presente comma sono collocati, in fascia aggiuntiva, in coda alle graduatorie regionali della procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* – 4^a serie speciale – n. 56 del 15 luglio 2011, secondo il punteggio delle graduatorie regionali per la conferma degli incarichi dirigenziali, ove sono attualmente inseriti e assunti, nelle regioni in cui prestano servizio in qualità di presidi incaricati, nel ruolo di dirigenti scolastici a partire dall'anno scolastico 2014/2015, in una percentuale pari

al 10 per cento dei posti annualmente autorizzati, fino al totale esaurimento della fascia aggiuntiva.

2-sexies. La prova di cui al comma *2-quater* e la procedura di cui al comma *2-quinquies* dovranno essere svolte secondo le modalità già indicate all'articolo 3 del decreto ministeriale 3 gennaio 2011, n. 2 e ultimate entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2-septies. Unicamente in sede di prima applicazione della procedura concorsuale bandita ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il bando dispone che una quota dei posti, nel rispetto della normativa vigente, sia riservata ai soggetti già utilmente collocati nelle graduatorie di concorso successivamente annullate in sede giurisdizionale, nonché ai soggetti che hanno un contenzioso legato ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202.

2-octies. All'attuazione delle procedure di cui ai commi *2-quater* e *2-quinquies* si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 16. Di Lello.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere i seguenti:

2-quater. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale dirigenziale già posi-

tivamente dimostrata ed impiegata e allo scopo di eliminare il contenzioso dinanzi al tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro, i soggetti che hanno svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007 e per almeno un triennio, la funzione di dirigente scolastico incaricato, secondo quanto previsto dall'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, possono chiedere l'iscrizione con riserva in fascia aggiuntiva, in coda alle graduatorie regionali della procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4^a serie speciale n. 56 del 15 luglio 2011.

2-quinquies. La riserva è sciolta a seguito della positiva partecipazione ad apposita procedura concorsuale, da svolgersi su base regionale, che consta di un corso-concorso, riservata per titoli ed esami. La procedura concorsuale consta della valutazione dei titoli e dell'anzianità di servizio, ai fini dell'attribuzione del punteggio finale, e di una prova scritta il cui oggetto e i cui criteri di valutazione e superamento sono tassativamente da individuarsi in quanto previsto all'articolo 3 del decreto ministeriale 3 gennaio 2011, n. 2. I candidati risultati idonei a seguito del superamento della procedura di cui al presente comma sono graduati per ordine di punteggio e assunti, nelle regioni in cui prestano servizio in qualità di presidi incaricati, nel ruolo di dirigenti scolastici a partire dall'anno scolastico 2014/2015, in una percentuale pari al 20 per cento dei posti annualmente autorizzati, fino al totale esaurimento della fascia aggiuntiva.

2-sexies. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinati le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici, di cui non potranno fare parte soggetti che hanno svolto le funzioni di presidente e/o com-

missario in procedure concorsuali analoghe precedenti, nonché i termini per consentire l'espletamento delle procedure di cui al comma 2-*quater*.

2-*septies*. All'attuazione della procedura di cui ai commi da 2-*quater* a 2-*sexies* si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 30 giugno 2014, formula le proposte di rimodulazione delle necessarie riduzioni degli stanziamenti di parte corrente e degli altri fondi iscritti a bilancio, per la parte inerente il ministero predetto, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 17. Di Lello.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di graduatorie docenti precari).

1. Previa richiesta, sono inseriti di diritto nelle graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, i docenti che, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal decreto ministeriale 16 giugno 2005, non hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura di valutazione titoli o, comunque, sono stati esclusi dalla partecipazione in quanto avevano maturato i requisiti stessi in un insegnamento diverso da quelli ordinamentali e, come tale, non riportato nella tabella B allegata al decreto ministeriale medesimo, a condizione che vi sia un posto corrispondente al citato insegnamento in organico in almeno uno dei

Conservatori di musica e/o Istituti musicali pareggiati dello Stato italiano. Tutti gli effetti della trasformazione delle graduatorie nazionali, di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, in graduatorie nazionali ad esaurimento, di cui al comma 1 del presente articolo, si estendono anche ad essi, ivi inclusa l'eventuale immissione automatica in ruolo *ex lege*.

1. 01. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Modifica dell'attuale disciplina in materia d'accertamento della seconda lingua all'interno dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado negli istituti scolastici della provincia autonoma di Bolzano).

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, è aggiunto il seguente comma:

8-*bis*. A decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, l'accertamento della seconda lingua ovvero della lingua alternativa, nella provincia autonoma di Bolzano, potrà essere effettuato tramite quarta prova scritta definita a livello provinciale. I punteggi della terza e della quarta prova scritta, espressi ciascuno in quindicesimi, sono sommati e convertiti in un unico voto espresso in quindicesimi.

1. 02. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Disposizioni urgenti in materia di ammissione alle scuole di specializzazione).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 36 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,

e successive modificazioni, è inserito il seguente:

1-bis. Sono fatte salve le disposizioni normative delle province autonome di Trento e di Bolzano relative all'assegnazione dei contratti di formazione specialistica finanziati dalle medesime province autonome attraverso convenzioni stipulate con le università.

1. 03. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 6. Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia, Simone Valente, Battelli, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti.

Sostituirlo con il seguente:

1. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività didattiche in ambienti in cui siano garantite le idonee condizioni igienico sanitarie, nelle regioni in cui non è ancora attiva la convenzione-quadro Consip, per l'affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari nelle scuole si provvede utilizzando il personale ATA inserito in graduatoria per le stesse mansioni, secondo i criteri e le modalità di cui ai commi 2, 3, e 4 del presente articolo. Le risorse già destinate all'acquisto dei servizi esternalizzati, di cui al precedente periodo, nel limite di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, saranno corrispondentemente ridotte, nei limiti di quelle utilizzate per il contingente ATA impiegato.

2. A decorrere dal 7 giugno 2014, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente

disposizione, conservano efficacia fino alla loro scadenza e non possono essere rinnovate né prorogate. Il personale utilizzato dalle stesse convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data di in entrata in vigore della presente legge, e relativamente ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, assunto anche con contratti di collaborazione, è inserito, a domanda, nell'ambito delle graduatorie provinciali del settore scolastico in virtù del servizio prestato presso le scuole, da almeno 3 anni e con modalità di inserimento da calcolarsi su metà punteggio di servizio rispetto a quello del personale ATA già inserito in graduatoria.

3. Per l'attuazione delle misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla definitiva stabilizzazione occupazionale, a partire dall'anno scolastico 2014-15, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, prevede un piano triennale di assunzione di personale ATA, in concomitanza con il graduale scadere delle convenzioni con le ditte esterne, per la copertura dei posti accantonati per le esternalizzazioni dei servizi corrispondenti alle mansioni spettanti al personale ATA.

4. Le risorse destinate ai servizi esternalizzati, di cui al presente articolo, saranno corrispondentemente ridotte, nei limiti di quelle utilizzate per il contingente stabilizzato, e che, ad invarianza finanziaria, non potranno superare quelle attualmente utilizzate.

2. 9. Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Simone Valente, Battelli, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti.

Al comma 1, sostituire le parole: delle attività didattiche nell'anno 2014 con le seguenti: dell'anno scolastico; e, al mede-

simo comma 1, sostituire la parola: dicembre con la seguente: agosto.

2. 7. Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Brescia, Simone Valente, Battelli, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti.

Sopprimere il comma 2-bis.

* **2. 2.** Buonanno, Fedriga.

Sopprimere il comma 2-bis.

* **2. 8.** Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Brescia, Simone Valente, Battelli, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2.1. Al fine di evitare che gli appalti per le pulizie e gli altri servizi ausiliari, di cui al comma 2, riducano l'organico dei collaboratori scolastici cui contrattualmente spettano i servizi ausiliari e di pulizia, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce una normativa che disciplina definitivamente la materia e non comporta riduzione dell'organico del personale ausiliario.

2. 1. Buonanno, Fedriga.

Al comma 2-bis, sostituire le parole: effettuano gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità con le seguenti: affidano i servizi funzionali al mantenimento del decoro.

* **2. 3.** Matarrese, Molea, Vezzali.

Al comma 2-bis, sostituire le parole: effettuano gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità con le seguenti: affidano i servizi funzionali al mantenimento del decoro.

* **2. 4.** Dorina Bianchi.

Al comma 2-bis, sostituire le parole: effettuano gli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità con le seguenti: affidano i servizi funzionali al mantenimento del decoro.

* **2. 5.** Buonanno, Fedriga.

Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. Entro il 31 agosto 2014, i raggruppamenti e le imprese di servizi di pulizia e ausiliari, che utilizzano per lo svolgimento di tali servizi il personale con le stesse convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, e relativamente ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, assunto anche con contratti di collaborazione, inviano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'elenco completo del personale succitato, con almeno tre anni di servizio prestato presso le istituzioni scolastiche.

2. 10. Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Brescia, Simone Valente, Battelli, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Trattamento pensionistico per il personale della scuola).

1. All'alinea del comma 14, dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» inserire le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».

2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1° settembre 2014, nel limite massimo di 4.000 soggetti e di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 106 milioni di euro per l'anno 2015, di 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, di 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e di 72,8 milioni di euro per l'anno 2018. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, che possono essere inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro il 30 giugno 2014, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco delle stesse basato, ai fini di cui all'ultimo periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1.

3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), numeri 1) e 2) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135, che si

intendono conseguentemente estese, con riferimento all'anno scolastico 2014, al personale di cui al citato comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2014, 106 milioni di euro per l'anno 2015, 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede parzialmente utilizzando i risparmi complessivamente conseguiti a valere sulle autorizzazioni di spesa relative al Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rideterminate, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126.

2. 01. Ghizzoni, Incerti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Disposizioni urgenti per il regolare svolgimento e per assicurare la migliore offerta formativa del servizio scolastico).

1. Al fine di favorire il regolare svolgimento e assicurare la migliore offerta formativa del servizio scolastico, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, nei limiti dell'attuale consistenza numerica dei posti in organico accantonati ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 119 del 22 giugno 2009, nel rispetto dei programmati saldi di finanza pubblica e nell'ambito delle risorse disponibili, ad assumere a tempo indeterminato il personale con funzione di assistente amministrativo o tecnico. In relazione a quanto previsto dal presente comma, sono corrispondentemente ridotte le risorse destinate ai sensi del decreto ministeriale n. 66 del 2001 nei limiti di quelle utilizzate per il corrispondente contingente stabilizzato.

2. I lavoratori impegnati nelle attività socialmente utili, riconducibili a funzioni di assistente amministrativo o tecnico nelle istituzioni scolastiche statali, occupati, alla data di entrata in vigore della presente

legge, da almeno tre anni in attività di collaborazione coordinata e continuativa nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 66 del 20 aprile 2001, sono inseriti, a domanda, nelle corrispondenti graduatorie in ambito provinciale e con modalità di inserimento da calcolarsi su metà punteggio di servizio rispetto a quello del personale ATA già inserito in graduatoria.

2. 02. Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Simone Valente, Battelli, D'Uva, Di Benedetto, Chimienti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Disposizioni in materia pensionistica del personale scolastico docente e ATA).

1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « e successive modificazioni e integrazioni, » sono inserite le seguenti: « al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nel limite massimo di 4.000 lavoratrici e lavoratori, ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2014, 106 milioni di euro per l'anno 2015, 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede parzialmente utilizzando i risparmi complessivamente conseguiti a valere sulle autorizzazioni di spesa relative al Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rideterminate, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126.

2. 03. Giancarlo Giordano, Pannarale, Marcon, Costantino, Fratoianni.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Disposizioni in materia pensionistica del personale scolastico docente e ATA).

1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: « e successive modificazioni e integrazioni, » sono inserite le seguenti: « al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nel limite massimo di 4.000 lavoratrici e lavoratori, ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2014, 106 milioni di euro per l'anno 2015, 107,2 milioni di euro per l'anno 2016, 108,4 milioni di euro per l'anno 2017 e 72,8 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede parzialmente utilizzando i risparmi conseguiti in conseguenza della disposizione di cui al comma 3.

3. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 50 milioni di euro annui per l'anno 2014 ed a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

2. 04. Giancarlo Giordano, Pannarale, Marcon, Costantino, Fratoianni.